

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB ITTIOLOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata ' Club Ittiologico Romano "Giancarlo Iocca" ' in breve "CIR".
- 2) Il CIR ha per sede legale ed effettiva la sede del proprio Presidente, salvo quanto stabilito dal direttivo.

ARTICOLO 2 - Scopi sociali

- 1) Il CIR ha come scopi statutari:
 - a) suscitare con tutti i mezzi e nel limite delle proprie possibilità l'interesse per lo studio in tutti i campi dell'acquariologia e dell'erpetologia e per la conservazione dell'ambiente naturale;
 - b) coordinare l'attività dei soci favorendo gli scambi di materiali, esemplari ed informazioni;
 - c) collaborare con le iniziative delle associazioni ed organizzazioni che perseguono gli stessi scopi
 - d) promuovere incontri aperti anche a non aderenti al CIR, in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di cui ai punti a, b e c
- 2) Il CIR svolge pertanto la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità nel campo dell'educazione, dell'istruzione, ricerca scientifica e protezione dell'ambiente.
- 3) È esclusa dagli scopi del CIR ogni e qualsiasi finalità di lucro.

ARTICOLO 3 - Oggetti sociali

- 1) La partecipazione alle attività svolte dal CIR è libera e aperta a tutti gli Associati.
- 2) Il CIR potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, quali:
 - a) le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;
 - b) diffondere con i mezzi ritenuti più opportuni, i risultati e le informazioni derivanti dalle ricerche come all'Art. 2 , sia che esse provengano da Soci del CIR che da terzi.
- 3) Il CIR mantiene ed estende contatti con aziende, enti, scuole, comunità, altre associazioni culturali mediante delegati opportunamente scelti i quali provvedono alla diffusione dell'attività svolta dal CIR stesso.
- 4) È fatto assoluto divieto, salvo diversa disposizione di Legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

ARTICOLO 4 - Associati e quote

- 1) Il CIR è composto di Soci che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti. Possono essere Soci del CIR tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale.
- 2) Il numero dei Soci è illimitato; qualunque cittadino, anche straniero, può aderire al CIR.
- 3) Per essere ammessi al CIR è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 - a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, e-mail o equivalente, nonché eventuali altri dati utili al CIR per l'espletamento dei propri servizi offerti;

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB ITTIOLOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

- b) dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
- 4) È richiesto al Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni. In particolare nessun Socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Soci in funzione di una sua più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci, di eventuali versamenti di contributi supplementari, oppure dell'aver messo a disposizione del CIR beni propri di varia natura in modo temporaneo o permanente.
- 5) L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo del CIR il ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri dei Soci

- 1) I Soci sono tenuti:
 - a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue;
 - b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- 2) I Soci hanno diritto di frequentare i locali del CIR e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal CIR stesso.
- 3) Per l'attività svolta non compete ai Soci alcuna retribuzione.
- 4) Nessuna carica è retribuita nell'ambito degli Organi Direttivi. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute da Soci o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.
- 5) Nell'ipotesi in cui il CIR dovesse promuovere iniziative che comportino più intense attività e/o rapporti di collaborazione con il CIR da parte di Associati o Consiglieri, queste saranno regolamentate da specifiche delibere del Consiglio Direttivo che definiranno l'aspetto economico dei rispettivi impegni.
- 6) Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata.
- 7) L'esclusione e/o la decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto segreto.
- 8) L'esclusione e/o la decadenza da Socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi:
 - a) quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - b) quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d'iscrizione o delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - c) ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- 9) Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo.
- 10) Il Socio receduto od escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati al CIR, né sul patrimonio o su qualsiasi altro bene di qualsiasi natura di proprietà del CIR.

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB TTILOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

ARTICOLO 6 - Organi del CIR

- 1) Sono organi del CIR:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere.

ARTICOLO 7 - Assemblea dei soci (composizione e compiti)

- 1) L'Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale del CIR nonché per le modifiche del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea, composta da tutti i Soci, è Ordinaria o Straordinaria.
- 3) I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
 - a) approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti contabili;
 - b) richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione del CIR;
 - c) eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere la commissione elettorale che controlla lo svolgimento delle elezioni;
 - e) discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell'anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;
 - f) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
- 4) I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:
 - a) approvare modifiche statutarie;
 - b) deliberare l'acquisto di beni mobili e immobili;
 - c) deliberare lo scioglimento del CIR;
 - d) deliberare quant'altro non di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 8 - Assemblea dei soci (convocazione e delibere)

- 1) L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti.
Essa è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.
- 2) L'Assemblea Ordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno un decimo di tutti i Soci.
- 3) L'Assemblea Straordinaria può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno un quinto di tutti i Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione.
- 4) La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è effettuata con avviso scritto da inviare a ciascun Socio per posta ordinaria o con mezzi informatici o attraverso indicazioni su proprie pubblicazioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB ITTIOLOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

- 5) Le Assemblee, tanto Ordinarie quanto Straordinarie, sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 6) L'Assemblea Ordinaria indetta per l'elezione degli organi del CIR è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci.
- 7) La votazione nell'Assemblea Straordinaria convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere il CIR è valida se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.
- 8) Hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i soci Ordinari che risultino iscritti all'atto dell'Assemblea tranne i Soci Onorari.
- 9) La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un Socio ad un altro Socio. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre deleganti.
- 10) Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta al meno un quinto dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto.
- 11) Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei votanti presenti, tranne i casi espressi all'Art.8 comma 7.
- 12) Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo (elezione, composizione e riunioni)

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di due Consiglieri eletti fra i Soci.
- 2) Qualsiasi Socio Ordinario di maggiore età può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere del CIR.
- 3) I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).
- 5) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente.
- 7) Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 7 bis) E' posto un limite di due mandati consecutivi per la carica di Presidente. Non vi è limite al numero di mandati totali.
- 8) Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri (o Soci) in ordine all'attività culturale svolta dal CIR per il conseguimento dei propri fini socioculturali.
- 9) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 10) Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB TTILOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo (compiti)

- 1) Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'Associazione. In particolare:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige i bilanci e predispose il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all'attività svolta, da presentare all'Assemblea ordinaria;
 - d) formula regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - e) favorisce la partecipazione dei Soci alle attività del CIR;
 - f) delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
 - h) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
- 2) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza di entrambi, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo.
- 3) Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- 4) Il Presidente ha la legale rappresentanza del CIR, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti.
- 5) Il Segretario si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla tenuta del libro Soci tenendone aggiornato lo schedario, nonché redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.
- 6) Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all'attività economica del CIR nonché cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale. Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
- 7) Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili.
- 8) Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso.
- 9) Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
- 10) L'Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall'attività svolta dal CIR, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.
- 11) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, salvo il caso di scioglimento del CIR.

	STATUTO	Versione n. 02 approvata in assemblea straordinaria del 17/12/2020
Roma, 31/12/2020	CLUB ITTIOLOGICO ROMANO "GIANCARLO IOCCA"	<i>File: STATUTO CIR VERS_02 del 17_12_2020.docx</i>

ARTICOLO 11 - Finanziamenti e patrimonio

- 1) Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento del CIR sono le seguenti:
 - a) quote ordinarie e volontarie dei Soci;
 - b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
 - d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale.
 - e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- 2) Il patrimonio del CIR è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni di cui all' Art.11 comma 1 e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 3) Entra a far parte del patrimonio del CIR ogni forma di ricerca e/o informazione, scritta o registrata magneticamente o con altre forme, inerente ai campi di ricerca relativi all'acquariofilia e all'erpetofilia, svolte dai propri Associati e volte all'aumento e alla diffusione della cultura acquariofila e erpetofilia. Il CIR darà ampia diffusione a queste informazioni tramite i mezzi a sua disposizione, come, ad esempio, Bollettini interni e la rete telematica.
- 4) Il patrimonio del CIR comprende anche la biblioteca e la videoteca con titoli originali di produzione CIR; queste comprendono anche le informazioni e le notizie diffuse tramite riunioni periodiche e manifestazioni la cui partecipazione è aperta a Soci e non. Il CIR sarà libero di diffondere queste informazioni tra i propri Soci e simpatizzanti per incrementare la cultura acquariofila e erpetofilia, come al punto b) dell'Art. 2.

ARTICOLO 12 - Scioglimento del CIR

- 1) Lo scioglimento del CIR è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
- 3) In caso di scioglimento del CIR, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di Legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle Leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.